

Oggetto: Modifica Regolamento per la tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche TOSAP e determinazione tariffe anno 2019 (Proposta al Consiglio Comunale).

Premesso che, in base all'art. 52 del decreto Legislativo n. 446/1997 i Comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che il Comune di Roccarainola è attualmente dotato di apposito Regolamento T.O.S.A.P. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17/04/2018,

Ritenuto integrare e modificare l'art. 21 del Regolamento e precisamente quello relativo ai passi carrabili nel modo che segue:

Art. 21

" Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso ai veicoli alla proprietà privata.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo alla applicazione della tassa.

Al sensi dell'art. 44 comma 5 la superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Per le occupazioni con passi carrabili, la tariffa è ridotta al 50%.

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. La tariffa è ridotta del 100 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia utilizzati dal proprietario dell'immobile.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 50 per cento (lett. E)."

Preso atto che le tariffe, per l'anno 2018 contengono errori materiali di trascrizione;

Visto il decreto Legislativo n. 507/1993 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Propone di Deliberare

1. di rettificare le tariffe relative alla TOSAP come da allegato A;
2. di modificare l'art. 21 del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa come segue:

Art. 21

" Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso ai veicoli alla proprietà privata.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo alla applicazione della tassa.

Ai sensi dell'art. 44 comma 5 la superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

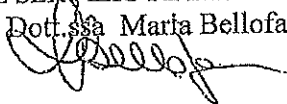
Per le occupazioni con passi carrabili, la tariffa è ridotta al 50%.

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. La tariffa è ridotta del 100 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia utilizzati dal proprietario dell'immobile.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 50 per cento (lett. E)."

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Bellofatto



IL SINDACO
Avv. Raffaele De Simone



OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima.....	€ 1,14
Categoria seconda.....	€ 1,03

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. fino a 6 ore (riduzione del 30) e fino a 14 giorni:

Categoria prima.....	€ 0,80
Categoria seconda.....	€ 0,72

2. fino a 12 ore (riduzione del 20) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima.....	€ 0,91
Categoria seconda.....	€ 0,82

3. oltre le 12 ore e fino a 24 ore e fino a 14 giorni:

Categoria prima.....	€ 1,14
Categoria seconda.....	€ 1,03

B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti.

Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 50%):

Categoria prima.....	€ 0,57
Categoria seconda.....	€ 0,52

C) Per le occupazioni co tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%:

D) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

E) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.



OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima.....	€ 1,14
Categoria seconda.....	€ 1,03

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1. fino a 6 ore (riduzione del 30) e fino a 14 giorni:

Categoria prima.....	€ 0,80
Categoria seconda.....	€ 0,72

2. fino a 12 ore (riduzione del 20) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima.....	€ 0,91
Categoria seconda.....	€ 0,82

3. oltre le 12 ore e fino a 24 ore e fino a 14 giorni:

Categoria prima.....	€ 1,14
Categoria seconda.....	€ 1,03

- B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti.
Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 50%):

Categoria prima.....	€ 0,57
Categoria seconda.....	€ 0,52

- C) Per le occupazioni co tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%:

- D) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.

- E) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

- F) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 50%.
- G) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.
- H) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.
- I) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993.
La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:
- a) fino ad un Km. Lineare e di durata non superiore a 30gg5,16
- b) oltre 1 KM. Lineare e di durata non superiore a 30gg.....7,74

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) fino a 90gg. + 30%
- b) oltre i 90gg. e fino a 180gg. + 50%
- c) di cui durata superiore a 180gg. + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.



Allegato A

OCCUPAZIONE PERMANENTI

- A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima.....	€ 26,34
Categoria seconda.....	€ 17,56

- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima.....	€ 13,17
Categoria seconda.....	€ 8,78

- C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 70%):

Categoria prima.....	€ 7,90
Categoria seconda.....	€ 5,26

- D) Occupazioni con passi carrabili.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima.....	€ 13,17
Categoria seconda.....	€ 8,78

- E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima.....	€ 13,17
Categoria seconda.....	€ 8,78



F) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

G) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. Lineari o frazione e per anno..... € 258,23

H) Distributori di carburanti:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato..... € 15,50

Frazioni..... € 5,16

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.